



CITTA' DI TORINO

Divisione Verde e Parchi

SCHEMA DI CONTRATTO

Programma Regionale Piemonte - FESR 21-27_Azione ii.2vii.2 - Sviluppo e completamento di infrastrutture verdi esclusa la Corona Verde - CUP C18E24000240006 - Affidamento incarico di redazione di Relazione Geologica – CIG B5CC4E9A20

* * * * *

Con la presente scrittura privata non autenticata, tra il COMUNE DI TORINO (di seguito denominato Amministrazione), C.F. e P.I. 00514490010, ai fini di questo atto rappresentato dal Dirigente della Divisione Verde e Parchi, Dott.ssa Claudia Bertolotto, :

, domiciliata per la carica in Torino, Via Padova 29, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti della Città n. 411 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 2 dicembre 2024 esecutiva dal 29 dicembre 2024 ed il soggetto aggiudicatario dott. Alberto Berloffia con sede in Via Quintino Sella n. 19/B cap 12100 Cuneo (CN) Codice fiscale BRLRT93T02I470X e Partita I.V.A. 03794030043, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1344 in data 05/03/2025 esecutiva dal 05/03/2025, allegata in copia, che qui si intende integralmente richiamata;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1.1 Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto le premesse e la documentazione qui di seguito elencata:

tutti i documenti caricati e restituiti sul portale MEPA di Acquisti in Rete di cui alla trattativa diretta n. 5117705.

1.2 I menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso la Stazione appaltante.

1.3 In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e nei documenti sopra indicati, vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione dei servizi nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

1.4. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e, in particolare, senza pretese di esaustività:

- a) il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e i suoi atti di regolamentazione;
- b) il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. con i relativi allegati;



CITTA' DI TORINO

Divisione Verde e Parchi

In caso di modifica, integrazione, novella o abrogazione normativa, le norme richiamate nel presente Contratto verranno automaticamente e di conseguenza aggiornate, senza che per tale motivo l'Operatore economico possa opporsi o pretendere ulteriori modifiche contrattuali o compensi.

Art. 2 - OGGETTO E MODALITÀ DELL'INCARICO

1. L'Amministrazione affida al professionista suindicato, ai sensi degli artt. 50, comma 1, lett. b) e 41, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e all' art. 2, commi 2 e 3 dell'all. II.113 , l'incarico professionale esterno di redazione di relazione geologica nell'ambito del Programma Regionale Piemonte - FESR 21-27_Azione ii.2vii.2 - Sviluppo e completamento di infrastrutture verdi esclusa la Corona Verde - CUP C18E24000240006 - CIG B5CC4E9A20
2. L'incarico, per la particolare natura, è conferito ai sensi dell'articolo 114, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 36/2023, in quanto l'affidatario è in possesso dei requisiti tecnico-professionali e di adeguato curriculum conservato agli atti della Divisione Verde e Parchi, considerata la particolarità della prestazione richiesta.

Art. 3 - DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

1. L'incarico comprende lo svolgimento delle attività di redazione della Relazione Geologica da svolgersi ai sensi e con le modalità su indicate, con particolare riferimento agli obblighi previsti dall'art. 41 del D.Lgs 36/2023 e dalla sezione II dell'allegato I.7 e dalle norme vigenti in materia,
2. L'incarico conferito, comprendente i compiti e le responsabilità richiamate nelle leggi suindicate, da svolgersi ai sensi e con le modalità sopra indicate, consiste nella redazione della Relazione geologica volta a verificare la compatibilità geologica e geomorfologica delle opere oggetto di progettazione in conformità dell'art 41, comma 1, lett. i del D. lgs. 36/2023 e s.m.i.
3. Durante l'intero periodo di durata del servizio, il Professionista dovrà garantire il costante supporto tecnico al Responsabile Unico di Progetto nell'iter delle procedure autorizzative presso tutti gli enti esterni.
4. Il professionista, inoltre, dovrà garantire il coordinamento costante con il Responsabile Unico di Progetto e con gli altri funzionari della Struttura organizzativa competente, riferendo periodicamente sull'andamento delle attività, allo scopo di consentire una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico;
5. Le attività suddette verranno espletate dal Professionista in riferimento alla progettualità in corso di svolgimento in relazione alla candidatura della presente Amministrazione al Bando di finanziamento Regionale citato in oggetto.
6. La documentazione, relativa e conseguente i suddetti compiti, dovrà essere consegnata formalmente al Responsabile Unico di Progetto.



CITTA' DI TORINO

Divisione Verde e Parchi

7. Il Professionista inoltre dovrà essere disponibile a fornire tutti i chiarimenti, esprimere pareri su eventuali varianti ed effettuare i sopralluoghi ritenuti necessari dal Responsabile Unico di Progetto, durante l'esecuzione delle opere, senza ulteriori compensi.
8. Il Professionista svolgerà l'incarico secondo le direttive del RUP nella persona della Dott.ssa Claudia Bertolotto, dipendente dell'Amministrazione appaltante presso la Divisione Verde e Parchi, in qualità di Dirigente di Divisione e Responsabile di Progetto, coadiuvata dal dott. ing. Roberto Rosato dipendente anch'esso dell'Amministrazione appaltante dal quale riceverà le dovute istruzioni circa lo svolgimento dell'incarico sopra citato.

Art. 4 - NORME PARTICOLARI PER L'INCARICO

In ossequio al principio generale della personalità della prestazione professionale, l'affidatario dovrà eseguire personalmente l'incarico affidatogli e potrà avvalersi, a proprie spese, delle necessarie collaborazioni per gli aspetti operativi. E' vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale, del contratto de quo. L'affidatario dovrà pertanto attenersi, oltre che alle disposizioni della Legge n. 1086/1971 e s.m.i., al D.P.R. 380/2001 e s.m.i., alla normativa vigente in materia di opere pubbliche, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 36/2023, oltre che alla normativa vigente in materia di sicurezza, ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al D.M. 17/01/2018.

La redazione di eventuali documenti dovrà essere conforme ai disposti della legge e dei suoi allegati, nonché rispettare quanto enunciato nel precedente art. 3 del presente contratto.

Art. 5 – GARANZIE

In relazione alla durata contrattuale ridotta, l'affidatario viene esonerato dalla prestazione della garanzia definitiva come previsto dall'art. 53 comma 4 D.Lgs. 36/2023.

Art. 6 – DURATA DELL'INCARICO

L'incarico terminerà con la consegna degli elaborati dettagliati negli allegati 2, 7 e 8 delle Condizioni particolari del servizio, entro il **14 marzo 2025**.

Art. 7 – CORRISPETTIVO PROFESSIONALE E LIQUIDAZIONE

1. Il corrispettivo professionale per l'attività di **redazione della Relazione Geologica** è calcolato ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'All. I.13 del D.Lgs. 36/2023 e del D.M. 17/06/2016, con applicazione del ribasso offerto dall'affidatario pari al 42,8%, ed ammonta ad Euro 5.081,34, al



CITTA DI TORINO

Divisione Verde e Parchi

loro delle ritenute di legge, oltre contributi previdenziali per euro 203,25 ed IVA euro 1.162,61, se dovuti, come da offerta ricevuta sul sistema MEPA di Acquisti in Rete.

L'affidatario accetta pertanto l'importo complessivo calcolato come da preventivo di parcella allegato, datato 12 febbraio 2025, quale definitivo e non suscettibile di incrementi o decrementi, fatte salve eventuali variazioni dell'importo complessivo del servizio o esigenze motivatamente ritenute adeguate dal Responsabile Unico di Progetto.

L'anticipazione è dovuta ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice, previa presentazione di idonea polizza fidejussoria da presentarsi conformemente a quanto previsto dalle schede tecniche del D.M. 16/09/2022 n. 193.

Il corrispettivo è così composto:

Onorario Euro 5.081,34

Inarcassa 4% Euro 203,25

IVA 22% Euro 1.162,61

Totale corrispettivo complessivo Euro 6.447,20

Per il presente affidamento l'importo sarà corrisposto in un'unica soluzione **ed è subordinato:**

- a) alla verifica di conformità delle prestazioni;
- b) alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione dell'attestazione di regolarità contributiva Epap.

Al contratto non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 come da Circolare della Direzione Finanziaria prot. 2130 del 19 giugno 2023.

2. L'affidatario sarà tenuto, per il corrispettivo dovuto, a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione, alla fatturazione elettronica sul portale SDI, come previsto dall'articolo 21 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., e articolo 184, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n. 1293 del 23/01/2013, da liquidarsi a cura dell'Amministrazione entro 30 giorni, previa verifica della regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'articolo 5 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., mentre non saranno in ogni caso dovuti all'affidatario eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica sul portale SDI.
3. In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione potrà sospendere i pagamenti di cui sopra sino a quando l'affidatario non si sarà posto in regola con gli obblighi contestati.
4. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. Si obbliga, inoltre, a dare comunicazione formale alla Stazione Appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa



CITTA DI TORINO

Divisione Verde e Parchi

pubblica, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della legge sopracitata, nonché la risoluzione del contratto. L'affidatario si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino – della notizia di inadempimenti di proprie controparti circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 8 – OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Si obbliga, inoltre, a dare comunicazione formale alla Stazione Appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della legge sopracitata, nonché la risoluzione del contratto.

Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il codice identificativo di gara (CIG: B5CC4E9A20) attribuito dall'Anac - CUP C18E24000240006.

L'aggiudicatario si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino – della notizia di inadempimenti di proprie controparti circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 9 - ONERI ACCESSORI

1. Saranno rimborsati all'affidatario i contributi, le imposte e tasse a carico dell'Amministrazione, quali contributi previdenziali ed I.V.A. se dovuti ex lege.

Art. 10 - NORME GENERALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi di settore, in particolare al D.Lgs. 36/2023 e al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, alla L. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 recante " Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
2. Le parti danno altresì atto di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità delle imprese allegato alle condizioni particolari di servizio e al rispetto del Codice di comportamento della Città, nonché di conoscere ed accettare il Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili della Città' Metropolitana, adottato con deliberazione G.C. n. 88 del 22.02.2022 e



CITTA DI TORINO

Divisione Verde e Parchi

sottoscritto in data 04.04.2022;

3. Costituisce causa di nullità del presente contratto il mancato rispetto di quanto indicato dall'articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., con l'onere di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.
- L'Amministrazione è altresì autorizzata al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'incarico conferito all'affidatario e saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) esclusivamente nell'ambito dell'incarico sopracitato regolato dal presente contratto. Tali dati saranno conservati per il tempo previsto dalle norme specifiche in materia.
- Il responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) della Città di Torino ha sede in Torino (To), Via Meucci n. 4, 10121; email: rpd-privacy@comune.torino.it
 - L'affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi sanciti dal regolamento sopracitato e dal regolamento sul trattamento dei dati personali dalla Città n. 387 del 10/06/2019.

Art. 12 - RECESSO

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile, in qualsiasi momento. In tal caso, all'affidatario sarà corrisposto unicamente il compenso relativo alla parte di prestazione al momento eseguita, oltre il mancato guadagno pari al decimo della prestazione non ancora eseguita, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del contratto e l'ammontare della prestazione eseguita. Il recesso dell'affidatario potrà avvenire invece solo per giusta causa ai sensi dell'articolo 2237 del Codice Civile.

Art. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 in tutti i casi e con gli effetti ivi previsti. In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'affidatario Incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta, salvo il corrispettivo per le prestazioni regolarmente svolte fino al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall'Amministrazione in conseguenza dell'inadempimento.



CITTA' DI TORINO

Divisione Verde e Parchi

2. Inoltre, la risoluzione opererà di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile nel caso di mancato rispetto di quanto espressamente previsto dal precedente art. 3, oltre che nel caso di violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto dell'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., dall' articolo 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013, e delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento della Città di Torino
3. L'Amministrazione, al verificarsi di quanto previsto ai commi di cui sopra, resterà conseguentemente libera da ogni impegno verso l'Affidatario inadempiente, il quale con il presente contratto rinuncia sin d'ora a qualsivoglia pretesa relativa a compensi o indennizzi di qualsiasi natura, sia concernente onorari, sia rimborso spese, consapevole che resteranno comunque a suo carico gli oneri derivanti dal mancato rispetto del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno cagionato.

Art. 14 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

4. Tutte le controversie dipendenti dal conferimento dell'incarico oggetto del presente contratto dovranno essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del Responsabile Unico di Progetto nominato dall'Amministrazione, nel termine di novanta giorni da quello in cui è stata fatta richiesta. Qualora non si pervenga ad un accordo transattivo fra le parti, le controversie insorte saranno devolute all'autorità giurisdizionale secondo il rito ordinario, e sarà competente il Foro di Torino. E' esclusa la competenza arbitrale.
5. Non è applicabile al contratto de quo l'istituto della mediazione civile, trattandosi di materia non rientrante nel D.Lgs n. 28/2010 e s.m.i

Art. 15 - DOVERE DI RISERVATEZZA

1. L'Affidatario si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del Contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, fatti, atti e programmi dell'Amministrazione, che vengano messi a sua disposizione o di cui l'Affidatario venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di riservatezza è assoluto e vincolante per l'Affidatario per tutta la durata del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Affidatario sia venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.
3. L'Affidatario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione committente dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza del presente articolo.



CITTA' DI TORINO

Divisione Verde e Parchi

4. In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e l'Affidatario è tenuto a risarcire all'Amministrazione medesima tutti i danni che ne dovessero derivare.

Art. 16 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

1. Sono a carico dell'Affidatario le spese di bollo, atto e registro, imposte e tasse previste dalle vigenti disposizioni, inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, salvo diversa espressa disposizione. Ai fini fiscali si dà atto che le prestazioni contemplate nel presente contratto sono soggette all'IVA per cui si chiede che l'Imposta di Registro sia applicata, in caso d'uso, in misura fissa ai sensi degli articoli 5 e 40 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.

Il Professionista incaricato
Dott. Alberto Berloff

La Dirigente
Divisione Verde e Parchi
Dott.ssa Claudia Bertolotto

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'affidatario dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti della presente convenzione: Art. 3 (direttive e prescrizioni), Art. 4 (norme particolari per l'incarico), Art. 6 (corrispettivo professionale e liquidazione), Art. 11 (recesso), Art. 12 (risoluzione del contratto), Art. 13 (controversie e foro competente), Art. 15 (spese contrattuali, imposte e tasse).

Il Professionista incaricato
Dott. Alberto Berloff

La Dirigente
Divisione Verde e Parchi
Dott.ssa Claudia Bertolotto

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente